

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 4 agosto 2022, n. 15

Istituzione della Festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Festa del Piemonte)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e in attuazione degli articoli 3, 4 e 7 dello Statuto, favorisce la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale, ivi comprese le minoranze linguistiche e religiose nel rispetto delle diversità, e delle tradizioni locali, nonché del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione.

2. La Regione promuove e valorizza la conoscenza delle vite emerite di piemontesi che si sono distinti nella società nel campo della ricerca scientifica e per aver contribuito a diffondere le tradizioni culturali piemontesi nel mondo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione è istituita la "Festa del Piemonte-Festa del Piemont" che ricorre il 19 luglio di ogni anno.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo del Centro Gianni Oberto di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), individua un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e sostiene e promuove la realizzazione di iniziative diffuse sul territorio regionale, finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su tematiche di interesse generale.

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 22 aprile 1980, n. 24)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/1980 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. (Finalità)

1. L'attività del Centro Gianni Oberto (di seguito Centro) è finalizzata a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, compreso quello delle minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario presente sul territorio e la promozione di attività di studio, ricerca, informazione, cooperazione e sensibilizzazione."

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 24/1980)

1. L'articolo 2 della l.r. 24/1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Compiti del Centro)

1. Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni storico-culturali, nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e per individuare nuove personalità di spicco che portano alti i valori del Piemonte nel mondo.

2. Il Centro svolge, inoltre, i compiti di:

a) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;

b) tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui alla lettera a) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia, nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);

c) custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);

d) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;

e) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;

f) proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e);

g) organizzare e promuovere convegni e incontri informativi finalizzati alla divulgazione della storia, della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico piemontese;

h) proporre l'istituzione di premi di studio rivolti a studenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado per elaborati o iniziative relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese.

3. Le attività di cui al comma 1 e alle lettere a), b), c), e) del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3.

4. Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte."

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 24/1980)

1. L'articolo 3 della l.r. 24/1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla cultura, turismo, commercio o da un suo delegato, da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.

2. I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro."

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) le parole "di comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "di unioni montane".

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 sono aggiunte le seguenti: "d bis) all'esterno degli uffici della Regione;

d ter) all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

d quater) all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

d quinquies) all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali;

d sexies) all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.".

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 le parole "di comunità montana", ogni volta che ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle unioni montane".

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. I componenti del Comitato consultivo, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza e sono integrati con altri quattro componenti ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 24/1980, come sostituito dall'articolo 4.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2022

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 158

"Istituzione della festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36)"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Allasia, Biletta, Fava, Gavazza, Graglia, Mosca, Ruzzola, Salizzoni il 9 settembre 2021.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione permanente il 13 settembre 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 16 maggio 2022 con relazione di maggioranza di Stefano ALLASIA e relazione di minoranza di Marco GRIMALDI.
- Approvata in Aula il 27 luglio 2022, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 4 voti astenuti, 14 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 3. (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, le Unioni montane, le forme associative comunali, nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 4. (Programmazione)

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Unioni montane, delle forme associative comunali.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 7. (Patrimonio naturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Esposizione della bandiera)

1. Fatti salvi i disposti di cui all' [articolo 12 del d.p.r. 121/2000](#), l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di unioni montane, comunali e circoscrizionali;
 - b) all'esterno degli edifici scolastici;
 - c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
 - d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea;
 - d bis) all'esterno degli uffici della Regione;
 - d ter) all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
 - d quater) all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
 - d quinquies) all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali;
 - d sexies) all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
4. Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di unioni montane, nonché all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle unioni montane, dei Sindaci.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) è il seguente:

“Art. 3. (Comitato consultivo)

Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del 1° comma dell'art. 2, sono assunte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Comitato consultivo.

Il Comitato consultivo è composto dall'Assessore ai Beni e alle Attività Culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2.

I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.”.